Legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 - TESTO VIGENTE dal 11/07/2023

Riforma dell'impiego regionale in attuazione dei principi fondamentali di riforma economico sociale desumibili dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421.

## Art. 42 quater

(Procedura di risoluzione)

- **1.** La Giunta regionale può disporre la risoluzione consensuale che viene recepita in apposito accordo tra l'Amministrazione regionale, nella persona di un dirigente all'uopo individuato, e il dirigente interessato.
- 2. L'accordo non è soggetto a revoca ed esplica i propri effetti dalla data della sottoscrizione.
- 3. Le parti non sono tenute all'osservanza dei termini di preavviso.
- **4.** Le ferie residue maturate alla data di cessazione del rapporto o negli anni precedenti non sono monetizzabili.